

REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/77 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 1977****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1794/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che deroga al regolamento (CEE) n. 155/71, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971 ⁽⁵⁾, è accordata una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, in deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 155/71, qualora si ricorra alla proce-

dura di gara per fissare il prelievo all'importazione, la restituzione alla produzione viene fissata in base ai prelievi minimi stabiliti nell'ambito di detta procedura per gli oli di cui alla sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune;

considerando che la restituzione alla produzione deve essere fissata per un periodo di due mesi;

considerando che, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1977, i prelievi minimi sono stati fissati con i regolamenti (CEE) n. 965/77 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1002/77 ⁽⁷⁾, (CEE) n. 1040/77 ⁽⁸⁾, (CEE) n. 1104/77 ⁽⁹⁾, (CEE) n. 1175/77 ⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1233/77 ⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1296/77 ⁽¹²⁾, e (CEE) n. 1348/77 ⁽¹³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di luglio e agosto 1977 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 è pari a 46 UC/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 115 del 6. 5. 1977, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 120 del 13. 5. 1977, pag. 5.⁽⁸⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 27. 5. 1977, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 19.⁽¹¹⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 149 del 17. 6. 1977, pag. 8.⁽¹³⁾ GU n. L 155 del 24. 6. 1977, pag. 18.